

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2009, n. 12623

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale del Molise dichiarava inammissibile il gravame interposto dal Comune di Campobasso nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla contribuente sig.ra V.P. nei confronti di cartella di pagamento emessa per omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello il Comune di Campobasso propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso la V..

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c. p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31, 37 e 38, in riferimento all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 3. Si duole che sia stato erroneamente ritenuta non applicabile ad esso, tardivamente costituito, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, ultimo periodo, che consente al contumace di proporre appello anche oltre il termine "lungo" ex art. 327 c.p.c..

Lamenta che pur essendosi costituito, seppure tardivamente, ha scontato in primo grado il trattamento riservato nel processo tributario alla parte non costituita, non ricevendo comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione né comunicazione del dispositivo della sentenza, e in secondo grado quello di parte costituita ai fini della dichiarazione di inammissibilità di appelli proposti oltre il termine lungo. Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, estendendo la propria efficacia all'intero ordinamento processuale l'art. 327 c. p.c., si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali, pertanto, non possono essere impugnate ove sia trascorso un anno dalla loro pubblicazione.

Il termine in questione decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo.

Ai fini dell'accertamento di tale conoscenza, è peraltro sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, non occorrendo che sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione, benché questa omissione comporti la nullità della decisione (v. in particolare Cass., 22/3/2006, n. 6375).

In tema di contenzioso tributario, per stabilire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e deve essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto (v. Cass., 5/2/2009, n. 2817; Cass., 3/7/2008, n. 18243).

Al riguardo, a fronte della diversa tesi per la quale l'art. 327 c. p.c., comma 1, (che fissa il termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari indipendentemente dalla notificazione), deve considerarsi analogicamente applicabile anche al di fuori delle situazioni di contumacia, e nei giudizi che iniziano con ricorso non trova applicazione quando il contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione della citazione, incombendo sulla parte, in detta ipotesi, solamente l'onere di fornire la prova della nullità e dovendosi, per contro, escludere la necessità di dimostrare la non conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione stessa, poichè



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

tale vizio, salvo prova contraria, è tale da impedire alla parte di acquisire la notizia dell'esistenza del giudizio e da luogo ad una presunzione di non conoscenza; con conseguente onere per chi eccepisce la tardività di provare che la controparte abbia avuto, nonostante la nullità, detta conoscenza di fatto (v. Cass., 16/4/2008, n. 9989), si è in particolare sottolineato (v. Cass., 3/7/2008, n. 18243) come siffatto orientamento risulti invero contrario alla prevalente giurisprudenza della Corte, che segue tale indirizzo nei soli casi in cui la notificazione è stata eseguita con modalità che ne determinano l'inesistenza, quando cioè la notificazione è eseguita in luogo o con consegna a persona, che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, sicché v'è una presunzione che la parte non abbia potuto avere conoscenza dell'atto a lei indirizzato (in tema di distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente, da ultimo v. Cass., Sez. Un., 29/4/2008, n. 10817; sullo stesso tema, in rapporto alla prova della conoscenza del processo in sede di applicazione dell'art. 327 c. p.c., comma 2, v. Cass. 22 maggio 2006 n. 11991; e, in rapporto alla decorrenza del termine di cui all'art. 325 c. p.c., v. Cass., Sez. Un., 22/6/2007, n. 14570).

Quanto ai casi in cui la notificazione è nulla, perché è stata eseguita con modalità difformi da quelle prescritte, ma in luogo o con consegna a persona, che hanno con la parte un collegamento che fa presumere che la stessa parte possa avere in concreto conosciuto l'atto, perché è questo che di solito avviene, l'onere di dimostrare il contrario è invece posto a carico del convenuto, giusta il dettato letterale della norma (v. Cass., Sez. Un., 12/5/2005, n. 9938; Cass., 8/6/2007, n. 13506; Cass., 14/9/2007, n. 19225).

Si è altresì posto in rilievo che in sede di risoluzione di contrasto e nell'analogo caso dell'opposizione tardiva a decreto di ingiunzione (art. 650, comma 1) Cass., Sez. Un., 12/5/2005, n. 9938 ha affermato che la violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, non costituisce di per sé dimostrazione del fatto che sia mancata da parte dell'Avvocatura dello Stato la conoscenza del processo - che del resto può essere dimostrata facendo constare che dai suoi registri non risulta che all'ufficio dell'Avvocatura sia stata trasmessa dall'amministrazione statale o regionale la copia dell'atto ad essa notificato (v. Cass., 3/7/2008, n. 18243). Deve pertanto concludersi che così come alla parte a conoscenza del processo e volontariamente rimasta contumace (v. Cass., 19/12/2007, n. 26755), anche (ed anzi a fortiori) alla parte che come nella specie avendo avuto conoscenza del processo si è tardivamente costituita incombe l'onere di impugnare la sentenza nel termine di decadenza previsto dall'art. 327 c. p.c., comma 1, che la legge prescrive a tutela della certezza delle relazioni giuridiche, non essendo tutelato dall'ordinamento l'eventuale interesse della medesima parte alla astratta applicazione delle regole del processo.

All'infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.